



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mb.it

P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it

www.comune.misinto.mb.it

OGGETTO



DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2005 - N. 8/1566

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 2008 - N. 8/7374

Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.r. 11 Marzo 2005, n. 12, approvati con d.g.r.22 Dicembre 2005, n. 8/ 1566

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2010 - N.9 / 713

Modifica delle dd.g.r. nn. 7868 / 2002, 13950 / 2003, 8943 / 2007 e 8127 / 2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica

TITOLO

Reticolo Idrico Minore - RELAZIONE ILLUSTRATIVA -



R. 3290

File: ..\R3290_Misinto\R3290-11_RETICOLO



GEOINVEST s.r.l.
Geologia-Geofisica

Octobre 2011

1. - PREMESSA

Il reticolo Idrico del Comune di Misinto (MB) è stato oggetto di apposito rilevamento finalizzato al riconoscimento dei percorsi e alla definizione della loro funzionalità e dello stato attuale, al fine di identificare e descrivere i tratti appartenenti al Reticolo Idrico Minore, sui quali il Comune eserciterà le funzioni relative alla polizia idraulica, così come definito nella DGR n. 7/7868 (*“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 , comma 114 della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni di polizia idraulica”*) e successiva DGR n. 7/13950 (*“Modifica della DGR 25 gennaio 2002, n. 7/7868”*).

Il Reticolo Idraulico Minore è individuato per differenza tra l’idrografia esistente e il Reticolo Idrico Principale (nel territorio di Misinto il Reticolo Idrico Principale è definito dal Torrente Guisa); l’identificazione del Reticolo Idrico Minore è ad opera dei Comuni, che individuano i tracciati secondo i criteri dettati nell’Allegato B della DGR n. 7/13950.

Sul reticolo Idrico nella sua completezza il Comune definisce **Fasce di Rispetto e Norme di Polizia Idraulica**, in ottemperanza a quanto richiesto dalla disciplina regionale.

Sono parte integrante dello studio:

All. 1- Reticolo Idrico Minore – Definizione tracciati - fascia di rispetto

Allegati: - R.D. 8/05/1904 n. 368
- R.D. 25/07/1904 n. 523
- D.G.R. n. 9/713 del 26/10/2010 “Canoni demaniali di polizia idraulica”

Per una corretta definizione del Reticolo Idrico Minore, lo studio si è posto l’obiettivo di ricercare tutte le tracce dei corsi d’acqua ancora esistenti.

In particolare è stata effettuata una ricerca sui fogli catastali per individuare i tracciati di proprietà del demanio pubblico, che sono stati rilevati e riportati in cartografia, fornendo un giudizio sullo stato di conservazione.

I dati acquisiti dalla cartografia catastale sono stati successivamente confrontati con l’ultimo rilievo aerofotogrammetrico disponibile ed oggetto di verifica in luogo.

Sono stati esclusi i tracciati che non sono più riconoscibili sul territorio o che presentano un prolungato stato di abbandono e di inattività con evidenti impossibilità alla riattivazione.



2. - INQUADRAMENTO TERRITORIALE (da Studio P.R.G.)

2.1 – Elementi geologici

Il territorio di Misinto, ricade per intero nella zona geologica la cui origine è strettamente legata agli eventi alluvionali dei Torrenti Lura e Seveso che dovevano avere ben diversa imponenza idraulica in relazione agli eventi legati alle fasi anaglaciali e cataglaciali dei ghiacciai quaternari.

I depositi alluvionali del tipo a larghe e piatte conidi legate alle fasi interglaciali che hanno invaso la media e bassa pianura lombarda hanno determinato una struttura “a terrazzi” che si evidenzia nel territorio di Misinto con la presenza di tre distinti “pianori” ben individuabili in campo.

Il “**pianoro**” **più elevato in quota** (mediamente 245 m s.l.m.) è quello geologicamente più antico e secondo la vecchia classificazione del Penk viene definito “Diluvium antico” attribuito al Periodo interglaciale Mindel-Riss.

Non esistono attualmente pubblicazioni cartografiche ufficiali alternative a quella classi del Penk.

Su questo pianalto sorge metà dell’Abitato di Misinto; superficialmente esso è caratterizzato dalla presenza di un deposito di argilla rossa di circa 3.0 metri di spessore (“ferretto”) molto probabilmente di origine eolica (loess) oggetto nel recente passato di escavazione per la produzione di laterizi (ex Cava Re).

E’ interessante rilevare che il suolo è di colore rosso perché è stato soggetto ad intensi processi di dilavamento in ambienti caldo-umidi in cui i carbonati sono stati dilavati con arricchimento indiretto in ferro ferrico ed alluminio (processo di “ferrettizzazione” intervenuto in un periodo interglaciale).

Non si capisce bene se il nome ferretto a questo terreno si dà perché ricco in ferro o perché, quanto è asciutto, è “duro come il ferro”.

Sotto lo strato di argilla si rinviene comunque un deposito sabbioso prevalente (o sabbio-ghiaioso), che ha rappresentato il limite di coltivazione della cava citata e che è stato in qualche modo utilizzato in passato (primi anni del 1900) per l’estrazione autarchica di inerti per costruzioni.

Tale fatto ha comportato un effetto deleterio nel tempo poiché là dove sono avvenute le estrazioni di sabbia in sottosuolo si lamentano effetti di vistosi cedimenti imputabili ai vuoti sotterranei determinati dall’escavazione.

Si creano cioè avvallamenti imbutiformi che non si traducono in “sforcellamenti” o inghiottitoi solo per la plasticità dell’argilla sovrastante.

Il “**pianoro intermedio**” (quota media di 240 m s.l.m.) è geologicamente attribuibile a depositi fluvio-glaciali dell’interglaciale Riss-Mindel sempre secondo lo schema classico del Penk. Su tale piano si estende l’altra metà di Misinto.

Litologicamente si rinviene, al di sotto di un esile copertura humica e limosa (circa 80-90 cm), una compagine alluvionale ghiaio-sabbiosa sciolta con abbondanti ciottoli di dimensioni superiori ai 20 cm di diametro.



Si tratta certamente di un terreno a buona permeabilità con notevole assorbimento delle acque meteoriche.

Il **“pianoro” a quota più bassa** (mediamente q. 235 m s.l.m.) è quello sui cui sorge buona parte della frazione Cascina nuova di Misinto ed è attribuibile ad una fase interglaciale quaternaria post-Wurmiana denominata dal Penk “Diluvium recente”.

Dal punto di vista litologico si nota che la matrice del suolo superficiale (visibile nei campi arati) è meno fine dei depositi superficiali degli altri pianori.

Litologicamente si tratta di un deposito che è costituito da ciottoli, ghiaie e sabbia e con fine alquanto subordinato.

L’assorbimento delle acque meteoriche, provenienti in parte anche dal sovrastante contiguo pianalto, appare quindi elevato.

Morfologicamente i gradini morfologici di separazione tra i pianalti non sono netti ma separati da “fasce di transizione” che hanno addolcito il raccordo tra l’orlo superiore del terrazzo ed il pianoro sottostante.

La caratteristica fondamentale del pianalto mindelliano è data dalla presenza di una copertura di tre metri circa di argilla rossa; essa ha determinato – a differenza di ciò che si è verificato nei due altri pianori – una generale impermeabilità e conseguente formazione di una rete idrografica ad andamento N-S costituita da rivi e torrenti temporanei che divengono “rabbiosi” in concomitanza di intense precipitazioni meteoriche. Occorre quindi segnalare che alcuni tratti di questi torrenti sono stati tombinati allo scopo di guadagnare dei gradini.

L’elevata impermeabilità superficiale del terreno ha consentito in tempi passati non lontani la creazione di alcuni “laghetti” artificiali di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche con il duplice scopo dell’abbeveraggio del bestiame e della produzione di ghiaccio per la conservazione degli alimenti.

L’individuazione di tali laghetti, ché risultata complessa perché essi oggi per lo più asciutti, colmati ed in parte edificati (laghetti della Pessina e dei Fontanin), è testimonianza di una consuetudine ormai perduta e di una particolarità geomorfologica significativa. Restano tuttavia, nella zona di confine con il Parco delle Groane, le evidenze morfologiche di un laghetto, ora sempre asciutto, detto “del Futel”, in cui si nota ancora la presenza di un rilevato che fungeva da isola centrale.

Nella carta geomorfologica e geologica sono evidenziati i limiti di espansione delle cave di argilla (Cava Re). Poiché lo scavo in argilla è stato di 3.0 metri circa, mentre la cava più ad W è stata parzialmente riempita ed edificata con capannoni industriale, quella posta ad E evidenzia una leggera depressione morfologica a forma di T.

Poiché nel passato sono state eseguite gallerie per l’estrazione di sabbia e ghiaia sotto l’argilla superficiale che rappresentava un buon tetto perché sovraconsolidata e “teneva”, negli ultimi anni si è assistito a diversi eventi di avvallamento del suolo per cedimenti della soletta argillosa che costituita la volta della vecchia galleria.

Il pianalto Rissiano non presenta circolazione idrica attiva a causa della buona permeabilità del suolo che determina un rapido assorbimento delle acque meteoriche.

Tuttavia si nota una leggera ma larga e piatta depressione che corrisponde verosimilmente ad un paleoalveo di un rio che doveva in tempi passati divagare nell’ambito della depressione citata.



La principale caratteristica del terrazzo Wurmiano è quella di possedere una elevata permeabilità idrica dovuta alla presenza di termini granulometrici sciolti ad elevato indice dei vuoti. Non si hanno quindi incisioni di rivi anche temporanei.

2.2 – Aspetti idrogeologici

Sulla base delle stratigrafie dei pozzi idrici trivellati nel Comune di Misinto – unico elemento conoscitivo disponibile per interpretare la geologia del sottosuolo profondo – si distinguono le “unità litologiche” che vengono brevemente descritte di seguito a partire dalla più elevata in quota.

Le stratigrafie di riferimento sono quelle del Pozzo di Via Vergani (1); quelle del pozzo di Piazza Statuto (2) e quella di Cascina Nuova (3) fornite dalle ditte esecutrici (Impresa Costa pozzi 1 e 3, Impresa Sacco, pozzo 2).

Si ritiene di distinguere così:

1. Argille rosse (loess?) del pianalto superiore (pozzo 1 e 2)
2. Compagine alluvionale e/o fluvio-glaciale costituita prevalentemente da ghiaia e ciottoli in matrice sabbio-argillosa. Si sviluppa fino a 39 m di profondità in P1, 31,7 m in P2. In P3 il terreno granulare si sviluppa fino a 38,70 m.
3. Formazione conglomeratica di base, comune a tutto il territorio, quindi di estensione areale ragguardevole che può agevolmente essere attribuita ad una tipologia di “Ceppo” notoriamente acquifero nelle nostre zone prealpine e che rappresenta l’obiettivo di qualsiasi perforazione a scopo idropotabile.
Si rinviene in P1, 2, 3 rispettivamente fino alle profondità di 82,81 e 70,80 m.
Stando ai classici schemi di suddivisione del quaternario il Ceppo è attribuibile alla 1° fase interglaciale, cioè al periodo compreso tra Gunz e Mindel.
4. Formazione (non ben definibile) di ghiaie e sabbie con locali livelli limo-argillosi noti in letteratura come “Ghiaie e sabbie sotto il Ceppo”. Si rinvengono alle profondità che dal letto del Ceppo si spingono fino a 143, 103 e 99 m rispettivamente in P1, P2 e P3.
5. Unità litologica costituita da limi argillosi e argille grigio azzurre che sulla base delle più accreditate classificazioni stratigrafiche recenti è da attribuire al Villafranchiano.

Il livello piezometrico locale si posiziona fra i 175 m s.l.m. nella porzione Sud ed i 190 m s.l.m. nella porzione Nord, mediamente a -40/45 metri dal p.c.



3. - ANALISI RETICOLO IDROGRAFICO

Dall'esame della cartografia storica e da quanto emerso dall'analisi dei rilievi catastali e sul terreno si definisce il sistema idrografico locale strutturato in:

- Reticolo Idrico Principale
- Reticolo idrografico naturale (Reticolo Idrico Minore)

I tratti rilevati appartengono ai seguenti sistemi:

NOME	Lunghezza in metri (nel territorio comunale)
Torrente Guisa (MI008-Principale)	915
Torrente Guisa settentrionale	463
Torrente Guisa orientale	509
Affluente orientale Torrente Guisa	252
Torrente Lombra	873
Torrente Valmaggioro	197

Al momento del rilievo (Settembre 2011) tutti i tracciati esaminati si presentavano privi di apporto idrico.

Il Torrente Guisa è definito "Principale" nella porzione di territorio interessata dal Parco delle Groane, la sua definizione planimetrica è deducibile dal PTCP – Provincia di Milano e dalla descrizione della D.G.R. n. 8/8127 del 1/10/2008.



Num. progr.	DENOMINAZIONE	COMUNI ATTRAVERSATI	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Numero iscrizione elenchi acque pubbliche
MI0094	Collettore Acque Alte Cremonese Mantovano (tratto rigurgitante)	BOZZOLO, GAZZUOLO, RIVAROLO MANTOVANO, SAN MARTINO DALL'ARGINE	Oglio	Dallo sbocco in Oglio, in località San Pietro di Gazzuolo, a monte fino al ponte della strada comunale «Bozzolo-Civiale»	Legge n. 887 del 27 giugno 1922
MI0095	Canale Dugale Parmigiana Moglia (tratto rigurgitante)	MOGLIA, SAN BENEDETTO PO	Secchia	Dallo sbocco nel fiume Secchia, a monte fino alla chivavica di Bondanello in comune di Moglia	Legge n. 919 del 22 dicembre 1910
MI0096	Torrente Chiusello	ACQUANEGRA SUL CHIESE	Chiese (Fiume)	Tutto il suo corso (argini classificati come opere idrauliche di II° e III° categoria)	96

Individuazione del Reticolo principale MILANO

Num. progr.	DENOMINAZIONE	COMUNI ATTRAVERSATI	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Numero iscrizione elenchi acque pubbliche
MI001	Fiume Ticino	ABBIATEGRASSO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA, TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, MAGENTA, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, ROBECCO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, TURBIGO	Po	Tutto il corso	2
MI002	Colatore Navigliaccio o Colatore o roggia Ticinello Occidentale	ABBIATEGRASSO, BINASCO, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASARILE, GUIDO VISCONTI, LACCHIARELLA, MORIMONDO, ROSATE, VERMEZZO, VERNATE, ZELO SURRIGIONE	Ticino	Tutto il corso	8
MI003	Roggia Gamberina o Roggia Gamberinella	GAGGIANO, NOVIGLIO, ROSATE, VERNATE	Navigliaccio o Ticinello Occidentale	Tutto il corso	9
MI004	Torrente Arno	CASTANO PRIMO, NOSATE, VANZAGHELLO	Canale Marimone	Tutto il corso	11
MI005	Fiume Olona	CANEGRATE, LEGNANO, MILANO, NERVIANO, PARABIAGO, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RHO, SAN VITTORE OLONA, VANZAGO	Lambro Meridionale e Darsena di Porta Ticinese	Tutto il corso	12
MI006	Torrente Bozzente	LAINATE, NERVIANO, RESCALDINA, RHO	Olona	Tutto il corso	14
MI007	Torrente Lura	ARESE, LAINATE, RHO	Fiume Olona	Tutto il corso fino a incontrare il Fiume Olona in comune di Rho	15
MI008	Torrente Guisa o Torrente Merlata o Torrente Fugone	ARESE, BARANZATE, BOLLATE, CERIANO LAGHETTO, CESATE, COGLIATE, GARBAGNATE MILANESE, MISINTO, SOLARO	Nirone	Tutto il corso	16
MI009	Torrente Nirone o Torrente Delle Baragge o Bareggie	BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE, MILANO	Olona	Tutto il corso	17
MI010	Torrente Pudiga o Torrente Lombra o Torrente Mussa	BARANZATE, BARLASSINA, BOLLATE, BOVISIO MASCIAGO, CERIANO LAGHETTO, COGLIATE, LIMBIATE, MILANO, NOVATE MILANESE, SENAGO, SEVESO, SOLARO	Olona	Tutto il corso	18
MI011	Torrente Cisinara	CERIANO LAGHETTO, LIMBIATE, SENAGO, SOLARO	Pudiga	Tutto il corso	19
MI012	Torrente Garbogera	BARLASSINA, BOLLATE, BOVISIO MASCIAGO, CESANO MADERNO, COGLIATE, LENTATE SUL SEVESO, LIMBIATE, MILANO, NOVATE MILANESE, SENAGO, SEVESO	Roggia Castello	Tutto il corso	20
MI013	Roggia Carona o Colatore Olona o Roggia Caronna	BINASCO, LACCHIARELLA	Ticino	Tutto il corso	21
MI014	Fiume Lambro o Lambro Settentrionale	ALBIATE, ARCORE, BIASSONO, BRIOSCO, BRUGHERIO, CARATE BRIANZA, CERRO AL LAMBRO, COLOGNO MONZESE, COL TURANO, GIUSSANO, LESMO, MACHERIO, MEDIGLIA, LEGNANO, MILANO, MONZA, PESCHIERA BORROMEO, SAN COLOMBAO AL LAMBRO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIULIANO MILANESE, SAN ZENONE AL LAMBRO, SESTO SAN GIOVANNI, SOVICO, TRIUGGIO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERNANO BRIANZA, VILLASANTA, VIZZOLO PREDABISSI	Po	Tutto il corso	23



4. - DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per la definizione del Reticolo Idrico Minore, a partire dai rilievi sui corsi d'acqua, sono stati utilizzati i criteri indicati al punto 4 dell'Allegato B della Dgr. n. 7/13950.

Il Reticolo Idrico Minore comprende tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento di attuazione della L. 36/94), ad esclusione di quelle indicate come appartenenti al Reticolo Principale (Allegato A della Dgr. n. 7/13950), e “delle acque piovane non ancora convogliate in corso d'acqua” (art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della L. 36/94).

I criteri indicati per il recepimento dei tratti nel Reticolo Idrico Minore sono i seguenti:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano rappresentati sulle cartografie ufficiali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici

Si pongono dunque vari problemi soprattutto di carattere identificativo riguardo a ciò che può far parte del reticolo minore; ad esempio percorsi storici non più riconoscibili in campo.

A fronte di questi problemi la Regione **affida ai Comuni il compito di compiere scelte locali ragionevoli**, in ordine al reticolo da considerare, anche sulla base di scelte e valutazioni locali.

I tratti così scelti dall'Amministrazione costituiscono il “**Reticolo Idrico Minore**” del Comune di Misinto e sono individuati in cartografia (ALL. 1).

Per essi valgono le norme di polizia idraulica di seguito riportate.



5. - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO

La definizione delle Norme di Polizia Idraulica e delle fasce di rispetto, in deroga a quanto previsto dal R.D. 523/1904, è stata effettuata a partire dalle normative vigenti sui corsi d'acqua.

In particolare sono state prese in considerazione le seguenti norme:

- *R.D. 523/1904*; soprattutto per quanto riguarda le fasce di rispetto e le attività permesse o vietate. In particolare l'art. 96 istituisce una fascia di rispetto di 10m sulle acque pubbliche;
- *R.D. 368/1904*; disciplina le attività permesse e vietate sui canali di bonifica;
- *D.Lgs 152/99*;
- *D.Lgs 258/2000*;
- *NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* DGR 7/7868 del 25 gennaio 2001 e successiva DGR 7/13950 del 28 agosto 2003: il punto 5 dell'Allegato B fornisce i criteri per l'”*Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale*”.
- *D.G.R. n. 8/8127 del 1/10/2008* – *Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. n. 7868/2002*;
- *D.G.R. n. 9/713 del 26/10/2010* – *Modifica in materia di canoni demaniali di polizia idraulica*

Le Norme di polizia idraulica hanno lo scopo di:

- fornire indicazioni sugli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione dei corsi d'acqua, e sull'uso del suolo nelle aree prospicienti il corso d'acqua;
 - salvaguardare il reticolo idrografico, allo scopo di proteggere il territorio dai rischi idrogeologici naturali o conseguenti ad uno scorretto uso del suolo;
 - fornire indicazioni sul recupero del patrimonio idrico, individuando le aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua, le zone di laminazione, e le iniziative atte alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.



6. - NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Il Reticolo Idrico Minore del Comune di Misinto (MB) è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

NOME	Lunghezza in metri (nel territorio comunale)
Torrente Guisa settentrionale	463
Torrente Guisa orientale	509
Affluente orientale Torrente Guisa	252
Torrente Lombra	873
Torrente Valmaggioro	197

per un totale di 2.294 ml.

L'Amministrazione non intende inserire nel reticolo minore i tratti di reticolo colmati, già altrimenti destinati e non più riattivabili se non a seguito di importanti lavori, od anche ancora riconoscibili e/o con alveo conservato.

In ALL. 1 vengono riportati i limiti delle fasce di rispetto in prossimità dei corsi d'acqua e precisamente:

- **limite di 10 metri** - Art. 96 comma f, R.D. n. 523 del 25.07.1904 relativamente ai corsi d'acqua a cielo libero e tratti tombati



7 - ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

L'attività di polizia idraulica sarà esercitata dal Comune di Misinto sui corsi d'acqua:

- **Torrente Guisa settentrionale**
- **Torrente Guisa orientale**
- **Affluente orientale Torrente Guisa**
- **Torrente Lombra**
- **Torrente Valmaggiore**

Essa si definisce:

- Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dai citati artt. [59, 96, 97, 98 del R.G. 523/1904 \(allegati\)](#).
- Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dai citati artt. [132, 133, 134, 135, 138 del R.D. n. 368 del 1904 \(allegati\)](#) che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto *delle opere di bonifica e loro pertinenze*, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al "nulla osta" idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

7.1 Fasce di rispetto

7.1.1 Definizioni

Le fasce di rispetto sono graficizzate in ALL. 1.

Esse sono di 10 mt e le attività in essa ammissibili sono normate dagli articoli seguenti.

Le fasce di rispetto vengono misurate a partire dal ciglio di sponda inteso come scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine.

7.1.2 Rogge tombinate

Per i tratti di roggia presenti nelle aree urbanizzate che nel tempo sono state tombinate vengono attribuite delle fasce di rispetto sull'opera **pari a 10 metri** come in ALL. 1.

In caso di interventi urbanistici che interesseranno le parti tombinate, si dovrà valutare in via prioritaria la possibilità di un ripristino a giorno della roggia, che sarà soggetta alla normativa vigente.

7.2 Attività vietate e obblighi

7.2.1 Attività vietate ed obblighi all'interno degli alvei

Le attività vietate sono quelle previste nell'art.96 RD 523/04

È fatto divieto assoluto all'interno degli alvei individuati nell'ALL.1, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:



- 1) realizzare opere in assenza della prescritta autorizzazione di Polizia Idraulica
- 2) modificare ogni carattere o situazione di fatto delle opere oggetto delle autorizzazioni di Polizia Idraulica, senza preventiva autorizzazione di variante
- 3) realizzare opere, di qualunque natura, che possano precludere o ridurre il normale deflusso delle acque;
- 4) realizzare, in ogni caso, tombinature degli alvei;
- 5) convogliare, nel Reticolo Idrico Minore, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente dirette;
- 6) asportazione di materiale litoide commerciabile, la quale è riservata esclusivamente ai competenti uffici regionali;
- 7) realizzare, nell'alveo:
 - 1 - piantagioni di qualunque natura;
 - 2 - strutture ed ostacoli di qualunque natura, sia fissi che mobili
 - 3 - l'abbruciamento di ceppaie e lo sradicamento degli alberi allignati sulle sponde;
 - 4 - realizzare pescaie e qualsivoglia opera o artificio, per l'esercizio della pesca, che alterino il corso naturale delle acque;
 - 5 - condurre bestiame al pascolo o mantenerlo in stabulazione.

7.2.2 Attività vietate all'interno delle fasce di rispetto

È fatto divieto assoluto, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) mantenere, per la medesima suddetta larghezza di metri quattro, piantumazioni o colture d'ogni specie e sorta;
- 2) realizzare, all'interno della fascia di rispetto di 10 mt qualsiasi tipo di opera;
- 3) asportare e apportare, da e nella fascia di rispetto di 10 mt, terreno e/o materiale inerte, modificando altimetrie e dimensioni delle fasce di rispetto in ordine ai margini che le definiscono sul terreno;
- 4) alterare, nell'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, la natura dell'originale piano campagna;

7.2.3 Obblighi all'interno delle fasce di rispetto e delle fasce di attenzione

È fatto obbligo, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) di rimuovere, su richiesta scritta o, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile o fissa presente nell'intera fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;

Nella parte di territorio, individuata come fascia di attenzione sulla cartografia è fatto divieto di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale, senza specifico espresso



parere vincolante del Comune – quale autorità di Polizia Idraulica, le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali, arrechino maggiori portate, sia permanenti che saltuarie, al Reticolo Idrico Minore.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrà recare, anche nel caso di silenzio-assenso a seguito di Denuncia di Inizio Attività, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma autentica a termini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

Il progetto dell'opera dovrà essere corredato di un relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche ai flussi con la situazione nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Minore interessata. Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria otterrà, ricorrendo il caso, il parere favorevole vincolante, con eventuali prescrizioni, del Comune quale autorità di Polizia Idraulica.

7.2.4 Tombinatura

E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 152/99, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

7.3 Interventi consentiti

Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di interferire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, ed in particolare:

- i cambi colturali;
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i miglioramenti fondiari limitati alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia,
- le occupazioni temporanee;
- gli interventi volti alla pulizia di alveo e sponde;
- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;
- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde ed il conferimento in discarica degli stessi;
- il taglio di vegetazione spondale qualora questa possa essere di ostacolo al normale defluire delle acque;
- l'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo al fine di favorire il normale deflusso delle acque, realizzati con modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua;
- la realizzazione di difese radenti, secondo le modalità successivamente descritte;
- attraversamenti, secondo le modalità successivamente descritte;
- infrastrutture trasversali, secondo le modalità successivamente descritte;
- scarichi, secondo le modalità successivamente descritte.
- realizzare recinzioni amovibili ad una distanza non inferiore a 4mt.



7.4 Attraversamenti

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a 6m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/1999).

Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento di 100 anni e un franco minimo di 1,00m.

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio ricontante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

7.5 Scarichi in corsi d'acqua

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico per gli aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate.

L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle norme d'attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art. 12) e la successiva direttiva.

Il Richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate di smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori;
- la compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore.



I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, e nell'ambito delle fasce di rispetto, intenda realizzare scarichi di acqua, a qualunque titolo, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica strutturata in:

1. gli estremi di rito, del titolare dello scarico;
2. la documentazione tecnica che descriva lo scarico ed il suo posizionamento nel territorio, l'origine delle acque scaricate, gli eventuali presidi depurativi, la qualità delle acque scaricate, la necessità di procedere allo scarico nel punto prescelto nonché le possibili alternative escluse;
3. copia dell'atto di autorizzazione allo scarico o dell'istanza di autorizzazione, qualora prescritta dalla legislazione vigente in materia di tute delle acque o, non ricorrendo tale prescrizione di legge, autodichiarazione del titolare dello scarico, con firma autenticata a norma di legge, che lo scarico non rientra nelle fattispecie soggette alla suddetta autorizzazione;
4. relazione idraulica/idrologica che descriva i regimi delle acque indotti dallo scarico e che ne dimostri la compatibilità con il corpo d'acqua ricettore, elemento del Reticolo Idrico Minore, e del sistema idrografico allo stesso connesso;
5. estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque scaricate e dei presidi depurativi, ove esistenti; nonché delle persone fisiche, o dei riferimenti di reperibilità.

Nessuna attività, di realizzazione e di esercizio dello scarico potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore, senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica.

L'esercizio dello scarico non potrà comunque iniziare senza la preventiva autorizzazione in forza della normativa di tutela delle acque, qualora prescritta, che dovrà, una volta ottenuta, essere inviata in copia al Comune prima di detta attivazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica alla realizzazione ed all'esercizio dello scarico, nell'ambito dei un elemento del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune e comporta il pagamento del canone di Polizia Idraulica, quantificato, anno per anno, dalla Regione Lombardia.

7.6 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001.



7.7 Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto d'intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai depositi del D.G.R. di riferimento dei seguenti criteri.

7.8 Procedure per Concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzia del Demanio.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

7.9 Edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto

Per gli edifici esistenti, ricadenti nella fascia di rispetto idraulico realizzati prima del 1904 oppure forniti di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal Genio Civile competente, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

7.10 Canone di polizia idraulica

Su reticolo minore il Comune introita i canoni di polizia idraulica nella misura prevista dalla vigente normativa regionale.





COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mb.it

P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it

www.comune.misinto.mb.it

OGGETTO



DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2005 - N. 8/1566

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 2008 - N. 8/7374

Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.r. 11 Marzo 2005, n. 12, approvati con d.g.r.22 Dicembre 2005, n. 8/ 1566

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2010 - N.9 / 713

Modifica delle dd.g.r. nn. 7868 / 2002, 13950 / 2003, 8943 / 2007 e 8127 / 2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica

TITOLO

Reticolo Idrico Minore

- ALLEGATI -



R. 3290

File: ..\R3290_Misinto\R3290-11_RETICOLO_allegati



GEOINVEST s.r.l.
Geologia-Geofisica

Octobre 2011

REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523 (stralcio) (*)

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

(G.U. 7-10-1904, n. 234)

Titolo unico
DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I
DEI FIUMI, TORRENTI, LAGHI, RIVI E COLATORI NATURALI

Art. 1.

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori.

Art. 2.

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quelle delle derivazioni legalmente stabilite; e con l'animazione dei molini ed opificii sopra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dalla autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della legge 2-6-1889, n. 6166 (1).

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire e alle buone regole d'arte.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

Sez. I — Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche

Art. 3.

Secondo gli interessi ai quali provvedono le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani sono distinte in cinque categorie.

Sez. II — Opere idrauliche della prima categoria

Art. 4.

Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprietà demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sez. III — Opere idrauliche della seconda categoria

Art. 5.

Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

(*) Si riportano gli articoli di maggior interesse tecnico. Ai sensi dell'art. 34 della legge 18-5-1989, n. 183 (v. in TUT) i consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi e le disposizioni relative alla loro costituzione sono abrogate; il Governo è delegato ad emanare norme di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni delle funzioni esercitate dai predetti consorzi.

(1) Con decreto legge 9-10-1919, n. 2161, art. 67 — rifiuto nell'art. 138 del regolamento 3-12-1937, n. 2669 — le controversie predette sono state deferite alla cognizione dei tribunali delle acque.



b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguiscano e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo, seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge.

Art. 6.

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate e pel restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori, e quelle di guardia delle arginature.

Sez. IV — Opere idrauliche della terza categoria

Art. 7.

Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi si intenderà che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.

Art. 8.

Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle provincie interessate;

c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati;

d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le provincie, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma.

Sez. V - Opere idrauliche della quarta categoria

Art. 9.

Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua. Esse si eseguiscano e si mantengono dal consorzio degli interessati.

(1) Così modificato dall'art. 13 della legge 30-6-1955, n. 1534.



Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta Sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 17-8-1907, n. 638.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro.

Le provincie nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere, quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva.

Sez. VI — Opere idrauliche di quinta categoria

Art. 10.

Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese.

Art. 11.

Lo Stato indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della legge 30-6-1904, n. 293 (1).

Art. 12.

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono o si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti la costruzione delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'art. 21.

(1) La legge citata è pertinente la riparazione dei danni causati da pubbliche calamità.



Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE OPERE DI OGNI CATEGORIA

Art. 14.

Il Ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata alla autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle provincie, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

Art. 17.

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato o della provincia dal presente testo unico, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni e consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificata e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Sez. I — Costituzione dei consorzi (1)

Art. 18.

A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro.

Lo Stato, le provincie ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale.

Le quote che le provincie ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell'art. 12.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, e ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.

Art. 20.

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

(1) Per la costituzione dei consorzi vale il regolamento, approvato con regio decreto 9-2-1888, n. 5231. Viene omissso.



Art. 21.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venire chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gli interessati, dopo un congruo termine non minore, di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati.

Art. 22.

Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla giunta provinciale amministrativa, e se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che deciderà sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il termine perentorio pel ricorso è di trenta giorni dalla data di avviso di cui al precedente articolo.

Art. 23.

Quando gli interessi di un consorzio si estendono a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sez. II — Organizzazione dei consorzi**Art. 24.**

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto e regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 25.

L'assemblea generale potrà demandare le sue attribuzioni ad un consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 26.

Un consorzio istituito per l'esecuzione di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere e comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

Art. 27.

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.



Qualora il Ministero predetto ed il consorzio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei consigli di amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

Art. 28.

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli artt. 21 e 22 per la costituzione dei consorzi stessi.

Art. 29.

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal consiglio dei delegati nel caso previsto dall'art. 25, coll'approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del consiglio di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei consigli e giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 30.

Il riparto dei contributi consorziali, in base alle disposizioni dell'art. 18, sarà determinato dal consorzio, ed, in caso di contestazione, stabilito dalla giunta provinciale amministrativa.

L'esazione delle quote di contributo per i consorzi obbligatori si farà colle norme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Art. 31.

I consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte della loro istituzione.

Il governo promuoverà le istituzioni dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese relative alle opere di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

Capo III

Sez. I — *Disposizioni speciali per le opere idrauliche di seconda categoria*

Art. 32.

Il contributo annuo, che secondo l'art. 6 le provincie e gli altri interessati debbono pagare in parti uguali allo Stato, per le opere idrauliche di seconda categoria, sarà stabilito per la durata di ogni decennio nella metà della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.

Esso sarà determinato con decreto reale, sentiti i consigli provinciali e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali che dovranno pagare i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai superare i cinque centesimi della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze cadranno a carico dello Stato.

Le rendite patrimoniali dei consorzi stabilmente costituite continueranno ad andare in diminuzione del carico complessivo, a sensi dell'art. 6. Le rendite nuove e nuovamente reperibili andranno a tutto favore dei consorzi.

Qualunque diminuzione si verificasse sopra le dette rendite e patrimoni per fatto dell'amministrazione pubblica nell'esecuzione dei lavori non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 33.

Le provincie ed i consorzi interessati alle spese, di cui al precedente articolo, dovranno versare le quote rispettive nelle casse erariali nei modi e termini della imposta fondiaria.



[2] Non esistendo consorzi e finché non siano organizzati a forma di legge, il governo ha facoltà di provvedere all'esazione della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri stabiliti, a termini dell'art. 175 della legge 20-3-1865, n. 2248, allegato F.

[3] Tutti i prodotti degli argini e delle golene che fanno parte della rendita patrimoniale dei consorzi, come nell'articolo precedente, saranno concessi preferibilmente in affitto ai proprietari frontisti, rispettando tutti i diritti legalmente acquisiti ai frontisti stessi od ai terzi.

Art. 34.

[1] Le disposizioni dell'art. 32 saranno applicate a commisurare i contributi in tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'attivazione della legge 20-3-1865, allegato F.

Art. 35.

[1] I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

[2] Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi prodotti degli argini e golene.

[3] Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere per il riparto delle imposizioni, per la loro esazione e per il versamento nelle casse dello Stato.

Sezione II

Disposizioni speciali per le opere idrauliche di terza categoria

Art. 38.

— omissis —

Ai sensi dell'art. 34 della legge 18-5-1989, n. 183 (v. in TUT) ed in base alla legge 16-12-1993, n. 520 (v.), i consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi e le disposizioni relative alla loro costituzione sono abrogate.

Capo IV

DEGLI ARGINI ED ALTRE OPERE CHE RIGUARDANO IL REGIME DELLE OPERE PUBBLICHE

Art. 57.

[1] I progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

[2] I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrano nella spesa lo Stato o le province.

Art. 58.

[1] Sono eccettuati i provvedimenti temporanei di urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

[2] Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

[3] Le questioni tecniche che insorgessero circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto con riserva alle parti, che si credessero lese nella esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

Art. 59.

[1] Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

[2] Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la ma-

NOTA: A seguito dell'abrogazione di alcuni articoli, la numerazione del retro della presente pagina prosegue da 1a.10.



nutenzione delle sommità arginali, ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 60.

[1] Le rettificazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'art. 4 ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo; per i fiumi e torrenti, di cui agli artt. 7 e 9, l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

[2] Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

Art. 61.

[1] Il Governo del re stabilisce le norme da osservare nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'esecuzione dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 62.

[1] In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri chiunque sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

[2] In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.

Capo V

SCOLI ARTIFICIALI

Art. 63.

[1] Se i terreni manchino di scolo naturale i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

[2] In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo e di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni termine derivare.

[3] Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'esecuzione dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 64.

[1] I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. 65.

[1] I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

[2] I fondi che godono il beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.

Art. 66.

[1] Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questo testo unico sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

— omissis —



Capo VII
POLIZIA DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 93.

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniali cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 94.

Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 95.

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni del prefetto.

Art. 96.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed inonue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele ed imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili (1);

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi (1);

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;

(1) Il divieto di cui alle lettere e) ed f) è stato confermato dalla legge 1-3-1928, n. 381, con la quale — mentre si è data facoltà al Ministero dei lavori pubblici, per la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree di dispensare dall'osservanza delle disposizioni che impongono il rispetto di distanze determinate o vietano le piantagioni fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie — nessuna deroga tuttavia è stata consentita all'osservanza delle prescrizioni dell'art. 96, lettere e) ed f) del testo unico 25-7-1904, n. 523, nei tratti arginali dei corsi d'acqua.



h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati, come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quelli che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritirare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

n) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98.

Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

— omissis —

Le lettere a), b) e c) sono state abrogate dall'art. 234 del R.D. 11-12-1933, n. 1775.

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;



e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

Art. 99.

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi d'acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

Art. 100.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 101.

È facoltativo all'autorità amministrativa provinciale di ordinare od eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza, per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'autorità suddetta nell'intento di evitare il taglio.

— omissis —



REGIO DECRETO 8 MAGGIO 1904, N. 368 (*)

Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(G.U. 28-7-1904, n. 176)

Titolo VI
DISPOSIZIONI DI POLIZIA

Capo I
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE
DI BONIFICAMENTO E LORO PERTINENZE

Art. 132.

[1] Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20-3-1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

[2] In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Art. 133.

[1] Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di fossi, canali e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconoscimento pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fucine, fornaci e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, erbe, pietre, acque o materie luride, vefifiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

(*) Del presente decreto si riportano i soli artt. 132 ÷ 140 di specifico interesse per l'argomento.



k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Art. 134.

[1] Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare licenza o concessione, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20-3-1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione negli stessi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le canucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera *f)*;

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque correnti o stagnanti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

Art. 135.

[1] Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)* e *k)* del precedente art. 134.

[2] Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, fatti o atti indicati nelle lettere *c)*, *e)*, *f)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, ed *o)* dello stesso art. 134.

[3] I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.



Art. 136.

[1] Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori, fatti o atti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

[2] In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

Art. 137.

[1] Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

[2] Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

[3] Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

[4] Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

[5] Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 138.

[1] Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

[2] Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

Art. 139.

[1] Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

Art. 140.

[1] I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i suddetti terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre



od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;


f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade stesse, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.





COMUNE DI MISINTO
 Provincia di Monza e della Brianza
 Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
 tel. 02.96721010 – fax 02.96288437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
 e-mail: info@comune.misinto.mb.it
 P.E.C. comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
 www.comune.misinto.mb.it

DETERMINAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2005 - N. 8 / 1566
 Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio,
 in attuazione dell'art. 57, comma 1, della L. 11 marzo 2001, n. 52
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 2008 - N. 8 / 7374
 Aggiornamento dei "Criteri ed indizi per la definizione della componente geologica,
 idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57,
 comma 1, della L. 11 marzo 2001, n. 52, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n.8 / 1566
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 OTTOBRE 2010 - N.9 / 713
 Modifica delle d.g.r. n. 7868 / 2002, 13950 / 2003, 8943 / 2007 e 8127 / 2008, in materia di canali
 demaniali di polizia idraulica


RETICOLO IDRICO MINORE
 - Definizione Tracciato -

 - Fasce di Rispetto -

Scala 1:5.000 **AII. 1**

GEOINVEST s.r.l.
 Geologia-Geofisica
 Data: pkr 09/01/2012

N. 3290 Str. O:\MS. RET\Reti\Reti\Reticolo Idrico.dwg Layout: Layout_5000



PTCP - Provincia di Milano - Tavola 2a - Difesa del Suolo

Ambiti a rischio idrogeologico (art.45)		Corsi d'acqua	
	Aree a rischio idrogeologico (art. 45 com.3)		Reti idrografiche
	Aree con potenziale dissesto (art. 45 com.3)		Corsi d'acqua di cui all'elenco 2 (art. 45)
	Superficie aree di inondazione (art. 45 com.4)		Vasche di laminazione in progetto
Progetto in fase di verifica con distanzi di rischio			Aree di inondazione controllata in progetto
	Fasce A (art.45 com.3)		Interventi di laminazione esistenti
	Fasce B (art.45 com.3)		
	Fasce C (art.45 com.3)		

Legenda: RETICOLO IDRICO MINORE

DEFINIZIONE RETICOLO IDRICO

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE

RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

FASCIA DI RISPETTO

Fascia di rispetto di 10 metri
 Art.96 - R.D. n. 523/04

